

OGGETTO: ADESIONE AD UN'UNICA FORMA ASSOCIATA PER CIASCUNA DI QUELLE PREVISTE EX ARTT. 31), 32) E 33) DEL T.U.E.L. - D.LGS. 267/2000“

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, in particolare il comma 1, secondo cui gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, e in quanto compatibili, il comma 6, secondo il quale tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio, e il comma 7, che prevede che in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandando l'attuazione alle leggi regionali;

- l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, in particolare il comma 1, che prevede che le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma con termini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

- l'art. 33 del D.Lgs. 267/2000, in particolare il comma 1, che dispone che le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti delle generalità dei comuni, mentre il successivo comma 2 stabilisce che le stesse regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione;

- la legge regionale avente ad oggetto “disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali” e, in particolare, l'articolo che disciplina i contenuti del Programma di riordino territoriali stabilendo che esso:

- a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comandi
- b) individua le fusioni, le unioni, le comunità montane e le associazioni intercomunali;

dato atto che:

- l'art. 2, comma 28, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) prevede che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/2006);

- con decorrenza 1° aprile 2008, nel caso in cui dovesse permanere l'adesione multipla a diverse forme associative, ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata;

- il richiamato articolo 2 - comma 28) - non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali;

verificato che il Comune di Bricherasio, alla data del 1° gennaio 2008, non partecipa o aderisce alle seguenti forme associative di cui agli artt. 31), 32) e 33) del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- di prendere atto che l'art. 2) - comma 28) - della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) impone alle amministrazioni comunali la possibilità di aderire ad un'unica forma associativa per ognuna di quelle previste dagli articoli 31), 32) e 33) del TUEL - D.Lgs. 267/2000.